

STATUTO dell' "UNIONE TERRA DEI CASTELLI"

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DELL'UNIONE N. 6 DEL 03/07/2015

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI	3
Art. 1 – Natura giuridica dell’Unione	3
Art. 2 – Costituzione.....	3
Art. 3 – Finalità	3
Art. 4 - Obiettivi prioritari	4
Art. 5 - Principi e criteri generali dell’azione amministrativa	4
Art 6 - Sede, stemma e gonfalone	5
Art. 7 - Durata	5
Art. 8 - Recesso.....	5
Art. 9 - Scioglimento.....	5
Art. 10 - Oggetto	5
TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO	6
Art. 11 - Organi.....	6
Art. 12 - Composizione del Consiglio dell’Unione.....	6
Art. 13 - Competenze	7
Art. 14 - Diritti e doveri dei componenti del Consiglio	7
Art. 15 – Commissioni consultive e di studio.....	7
Art. 16 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri	7
Art. 17 – Il Presidente dell’Unione	8
Art. 18 - Il Vice Presidente	8
Art. 19 - Composizione e nomina della Giunta	8
Art. 20 - La Giunta	8

Art. 21 - Dimissioni e revoca della carica di Assessore	9
Art. 22 - Sfiducia, dimissioni e cessazione della carica di Presidente dell'Unione	9
TITOLO III - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA	10
Art. 23 - Principi generali	10
Art. 24 - Principi in materia di gestione del personale	10
Art. 25 - Principi di collaborazione	10
Art. 26 – Direzione dell'Unione	10
TITOLO IV - DIRITTI DEI CITTADINI	11
Art. 27 – Diritti	11
Art. 28 – Diritto all'informazione	11
Art. 29 – Diritto all'uguaglianza e imparzialità.....	11
Art. 30 – Diritto di accesso e di partecipazione al procedimento amministrativo	11
Art. 31 – Diritto alla consultazione	11
TITOLO V - FINANZE E CONTABILITÀ.....	11
Art. 32 - Finanza e fiscalità dell'Unione	12
Art. 33 - Bilancio e programmazione finanziaria	12
Art. 34 - Ordinamento contabile e servizio finanziario.....	12
Art. 35 - Revisione economica e finanziaria.....	12
Art. 36 - Affidamento del servizio di tesoreria.....	13
TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI	13
Art. 37 - Atti regolamentari.....	13
Art. 38 – Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili.....	13
Art. 39 – Norme finali.....	13

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – Natura giuridica dell’Unione

1. Ai sensi dell’art. 32 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’Unione di Comuni è l’ente locale costituito da due o più Comuni, di norma contermini, finalizzato all’esercizio associato di funzioni e servizi.
2. Ogni Comune può far parte di una sola Unione di Comuni. Le Unioni di Comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli Comuni.
3. L’Unione ha potestà statutaria e regolamentare e a essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni, i principi previsti per l’ordinamento dei Comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all’ordinamento finanziario e contabile, al personale e all’organizzazione.

Lo statuto dell’Unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti.

Art. 2 – Costituzione

1. Il presente statuto disciplina, ai sensi di legge e dell’atto costitutivo, le forme fondamentali relative all’organizzazione e al funzionamento dell’ente locale autonomo denominato “Unione Terra dei Castelli” cui aderiscono i Comuni di Agugliano e Polverigi in conseguenza dell’avvenuto recesso del Comune di Camerata Picena dalla Unione dei Comuni di Agugliano, Camerata Picena, Polverigi.
2. L’ambito territoriale dell’Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
3. L’adesione di altri Comuni è subordinata all’approvazione del presente statuto. Gli effetti dell’adesione sono subordinati all’adozione favorevole all’allargamento dell’Unione da parte del Consiglio dell’Unione stessa con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

Art. 3 – Finalità

1. È compito dell’Unione promuovere la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di addivenire a una gestione più efficiente ed efficace, improntata al contenimento dei costi relativi alle funzioni e alla qualificazione di un’offerta diffusa e omogenea di servizi per le popolazioni interessate.
2. L’Unione Terra dei Castelli, secondo le norme della Costituzione, della Carta Europea delle Autonomie locali, della normativa sulle Autonomie locali e sulle gestioni associate obbligatorie, nonché del presente statuto, persegue l’autogoverno e promuove lo sviluppo socio economico delle comunità locali, concorrendo al rinnovamento della società e della Repubblica.
3. L’Unione Terra dei Castelli, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità che risiedono nel territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

4. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Regione Marche, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione e attuazione.

5. L'ambito territoriale dell'Unione per lo svolgimento di funzioni e servizi in forma associata, è coerente con il limite demografico minimo indicato dall'art. 1, comma 107, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragioni di particolari condizioni territoriali individuate dalla Regione.

Art. 4 - Obiettivi prioritari

1. Nell'ottica di garantire un'adeguata governance locale, sono obiettivi prioritari dell'Unione:

- a) promuovere lo sviluppo socio-economico integrato dei territori dei Comuni facenti parte dell'Unione, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture e attività d'interesse generale. A tal fine l'Unione promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente naturale e della salute dei cittadini;
- b) favorire la qualità della vita delle popolazioni per meglio rispondere alle esigenze connesse al completo e armonico sviluppo della persona;
- c) armonizzare l'esercizio delle funzioni comunali e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando l'equo utilizzo delle risorse;
- d) gestire e ampliare le funzioni e i servizi rispetto a quelli precedentemente erogati dai singoli Comuni, favorendone l'efficienza, l'efficacia e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;
- e) promuovere il patrimonio dei centri storici e delle tradizioni economico – culturali locali con particolare riferimento alla valorizzazione dei prodotti tipici e delle peculiarità dei territori ricompresi nell'Unione;
- f) mantenere costanti e produttivi rapporti con i Comuni e le Unioni limitrofe.

Art. 5 - Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti e all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza e al contenimento dei costi.

2. In particolare, l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza l'apparato burocratico secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa; osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tariffe, imposte e tasse.

Art 6 - Sede, stemma e gonfalone

1. Fino al reperimento di una sede idonea, la sede legale dell'Unione è collocata presso il Comune di Agugliano. I suoi organi e uffici possono riunirsi ed essere situati anche in località diverse, purché ricomprese nell'ambito territoriale dell'Unione.
2. L'Unione è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone, approvati dal Consiglio; la riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art. 7 - Durata

1. L'Unione ha durata a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 8.

Art. 8 - Recesso

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente, con provvedimento consiliare adottato con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno e ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Con apposito accordo, nel rispetto delle previsioni del presente statuto, sono definiti, in particolare: gli effetti sui rapporti giuridici in essere, quelli relativi al patrimonio dell'Unione, alle modalità di retrocessione delle funzioni, dei servizi, delle risorse umane, strumentali, economiche delle attività riferibili al Comune recedente.
3. Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'applicazione del presente articolo saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell'Unione o suo delegato, dal Sindaco del Comune interessato o da un suo delegato e da un esperto di diritto amministrativo nominato di comune accordo o, in mancanza, nominato dal Presidente del Tribunale di Ancona.

Art. 9 - Scioglimento

1. In caso di scioglimento dell'Unione i Comuni che ne fanno parte definiscono con l'apposito accordo di cui al comma 2 dell'art. 8 i reciproci rapporti.

Art. 10 - Oggetto

1. L'Unione gestisce le funzioni a essa conferite o convenzionate per legge o per volontà espressa dai Consigli dei Comuni che ne fanno parte.
2. Ulteriori conferimenti/convenzionamenti di competenze sono deliberati di norma entro il 30 settembre dai Comuni, con decorrenza dall'anno successivo e si perfezionano mediante deliberazione consiliare di recepimento dell'Unione salvo diverse specificazioni, dalla quale, anche con il rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste da ulteriori atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee a evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi pregiudizio alla regolarità e continuità delle prestazioni e/o servizi che ne derivano.
3. A seguito del conferimento/convenzionamento delle competenze, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla gestione.
4. Il conflitto di competenza, attivo e passivo, tra l'Unione e uno o più Comuni, circa la titolarità dell'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi coinvolti dal trasferimento, è risolto con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 8.

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO

Art. 11 - Organi

1. Sono organi dell'Unione, il Consiglio, il Presidente e la Giunta.

Art. 12 - Composizione del Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dai Sindaci dei Comuni associati, e da
 - nove Consiglieri comunali, di cui tre di minoranza, eletti dal Consiglio del Comune di Agugliano;
 - nove Consiglieri comunali, di cui tre di minoranza, eletti dal Consiglio del Comune Polverigi.
2. Ciascun Consiglio comunale adotta modalità di voto che permettano, senza interferenza delle maggioranze, la rappresentanza delle minoranze. Nei Comuni in cui la minoranza non sia rappresentata da un unico gruppo consiliare, i tre Consiglieri dovranno appartenere, salvo diverso espresso accordo tra i Gruppi consiliari di minoranza, a Gruppi consiliari diversi.
3. Il Consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento di funzionamento a maggioranza dei suoi componenti.
4. Il Consiglio dell'Unione è presieduto dal Presidente dell'Unione; in caso di sua assenza o impedimento la presidenza spetta al Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, al Consigliere più anziano d'età.

5. Gli Assessori dell'Unione esterni al Consiglio possono partecipare alle sedute dello stesso senza diritto di voto ma con diritto d'intervento nella discussione se a ciò autorizzati dal Presidente del Consiglio.

Art. 13 - Competenze

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alle sue competenze e non incompatibili con il presente statuto.
2. Il documento programmatico presentato dal Presidente dell'Unione entro 120 giorni dalla sua nomina e approvato dal Consiglio, costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni d'indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente.

Art. 14 - Diritti e doveri dei componenti del Consiglio

1. I componenti del Consiglio rappresentano l'intera comunità dell'Unione.
2. I componenti del Consiglio esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.

Art. 15 – Commissioni consultive e di studio

1. Con deliberazione del Consiglio sono istituite apposite Commissioni consiliari consultive, definendone altresì la relativa competenza e le modalità di funzionamento.
2. Alle Commissioni consiliari consultive sono sottoposti gli argomenti rientranti nelle materie di competenza sottoposte al Consiglio dell'Unione. Le Commissioni esprimono un parere non vincolante.

Art. 16 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risoltrice.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere appena divenute efficaci.

4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, in base alle disposizioni di cui all'art. 12, si procede all'elezione di un nuovo Consigliere.

5. Qualunque componente degli organi dell'Unione, che nel corso del proprio mandato, per qualsiasi ragione confluisca, in seno al proprio Consiglio comunale, in Gruppo consiliare diverso da quello originario, può essere revocato dallo stesso Consiglio comunale.

Art. 17 – Il Presidente dell'Unione

1. Il Presidente dell'Unione è eletto tra i Sindaci dei Comuni interessati nella prima seduta utile del Consiglio dell'Unione. Il Sindaco del Comune che ha espresso il Presidente prima dell'entrata in vigore del presente Statuto, ricopre la carica di Presidente sino allo scadere dei 30 mesi di cui al successivo punto 2., calcolati a decorrere dalla data di nomina originaria.

2. La carica di Presidente è ricoperta a rotazione da ciascun Sindaco per un periodo di 30 mesi.

3. Il Presidente dura in carica sino a quando sia divenuta esecutiva l'elezione del successore.

4. In caso di decadenza del Presidente si procede ai sensi del comma 1 entro 45 giorni dal verificarsi dell'evento decadenziale.

5. Il Presidente è legale rappresentante dell'Unione e svolge le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge e dal presente Statuto nelle materie di competenza dell'Unione. Sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.

Art. 18 - Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è il Sindaco del Comune che non ha espresso il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, disposta ai sensi di legge.

2. In caso di assenza o d'impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Art. 19 - Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da quattro Assessori scelti in pari numero tra i componenti dell'esecutivo dei Comuni associati.

2. Gli Assessori sono nominati dal Presidente dell'Unione.

3. Il Presidente dà comunicazione delle nomine al Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 20 - La Giunta

1. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio al fine della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di proposta nei confronti del Consiglio, a cui riferisce annualmente sulla propria attività.
2. Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di coadiuvarlo in specifiche materie di competenza dell'ente e di rapportarsi a tal fine con gli organi dell'Unione, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio e di vigilare sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio o del Presidente.
4. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1 la Giunta dell'Unione può essere coadiuvata - con funzioni consultive non obbligatorie e non vincolanti - dagli Assessori comunali non nominati Assessori dell'Unione, che possono partecipare senza diritto di voto alle sedute della Giunta dell'Unione.

Art. 21 - Dimissioni e revoca della carica di Assessore

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate al Presidente dell'Unione; esse sono irrevocabili e hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell'Unione.
2. Il Presidente provvede alla sostituzione degli Assessori dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, alla loro revoca o alla modifica delle competenze assegnate, dandone motivata comunicazione al Consiglio secondo quanto previsto dall'art. 19 comma 3.

Art. 22 - Sfiducia, dimissioni e cessazione della carica di Presidente dell'Unione

1. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale da almeno la metà più uno dei suoi componenti. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti, escluso il Presidente, è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
2. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione e del Consiglio; ogni causa di cessazione dalla carica di Presidente dell'Unione determina la cessazione della Giunta.
4. Nei casi previsti dai commi precedenti, l'organo di governo dell'Unione rimane in carica per l'ordinaria amministrazione, fino al rinnovo.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 23 - Principi generali

1. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo e assunti nell'interesse pubblico generale nonché e dei bisogni della comunità amministrata e dell'utenza, in attuazione dei principi costituzionali di buon andamento delle funzioni assolte e di trasparenza dell'azione amministrativa.
2. L'ordinamento degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presente statuto e da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta.
3. L'Unione dispone di uffici propri e può avvalersi degli uffici dei Comuni partecipanti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 26.

Art. 24 - Principi in materia di gestione del personale

1. L'Unione favorisce la formazione e la valorizzazione della propria struttura tecnico-amministrativa e cura la progressiva informatizzazione delle proprie attività.
2. L'Unione e i Comuni, secondo le specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono avvalersi dei vigenti istituti del comando, del convenzionamento e della mobilità previsti dalla legge e dai CCNL, nel rispetto dei moduli di relazione sindacale in vigore.
3. Il personale dipendente è inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

Art. 25 - Principi di collaborazione

- 1 L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione progressivamente più efficace, efficiente ed economica per la propria organizzazione.
2. Il modello di organizzazione dell'Unione mediante avvalimento degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione.
3. L'Unione adotta iniziative dirette ad armonizzare i regolamenti comunali e a unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.

Art. 26 – Direzione dell'Unione

1. Il Presidente dell'Unione, ai sensi del comma 5-ter dell'art. 32 del Tuel, come integrato dal comma 105 della legge n.56/2014, si avvale del Segretario di un Comune facente parte della stessa Unione.

TITOLO IV - DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 27 – Diritti

1. L'Unione dei Comuni, al fine di ampliare la tutela del cittadino utente nei confronti dell'amministrazione, individua i seguenti diritti: diritto all'informazione, diritto all'uguaglianza e imparzialità, diritto di accesso agli atti e di partecipazione al procedimento amministrativo e diritto di consultazione.

Art. 28 – Diritto all'informazione

1. Per garantire il principio della trasparenza tutti gli atti dell'Unione sono pubblici e accessibili e a ciascun cittadino utente è garantita un'informazione dettagliata sul funzionamento dei servizi, sull'indicazione delle condizioni e dei requisiti per accedervi, sulle procedure da seguire e sullo stato degli atti e dei procedimenti che lo riguardano.

Art. 29 – Diritto all'uguaglianza e imparzialità

1. L'accesso ai servizi pubblici e la loro erogazione sono ispirati al principio di uguaglianza di tutti gli utenti, senza alcuna distinzione, e d'imparzialità da parte dei soggetti preposti.

Art. 30 – Diritto di accesso e di partecipazione al procedimento amministrativo

1. E' garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso agli atti amministrativi nei modi e nei termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti di attuazione.

2. E' altresì garantita, negli stessi modi e termini di cui al comma 1, la partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 31 – Diritto alla consultazione

1. Per consentire ai cittadini di esprimere i propri pareri, esigenze e suggerimenti apposito regolamento individua e disciplina le forme di consultazione, ivi compreso il referendum, adeguate alle funzioni svolte dall'Unione dei Comuni.

TITOLO V - FINANZE E CONTABILITÀ

Art. 32 - Finanza e fiscalità dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. Le entrate dell'Unione in particolare sono costituite da:
 - trasferimenti degli enti aderenti in relazione alle funzioni e ai servizi a essa affidati;
 - introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi a essa affidati;
 - trasferimenti dalla Regione e dalla Provincia per lo svolgimento di funzioni trasferite o assegnate;
 - eventuali contributi e trasferimenti dello Stato, della Regione e di altri enti;
 - rendite patrimoniali;
 - accensione di prestiti;
 - prestazioni per conto di terzi;
 - quote di compartecipazione degli utenti;
 - altri proventi o erogazioni disposti a qualunque titolo a favore dell'Unione.
3. I contributi concessi per l'incentivazione delle gestioni associate eventualmente ricevuti possono essere destinati, dietro decisione della Giunta dell'Unione:
 - alla copertura delle spese generali di funzionamento relative alla gestione associata e quindi in diminuzione delle quote di finanziamento;
 - al finanziamento di settori specifici della gestione associata, per il loro consolidamento e/o rafforzamento;
 - alla copertura di spesa per altri interventi riguardanti comunque tutti gli enti aderenti alla gestione associata.

Art. 33 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera il bilancio di previsione entro i termini previsti per i Comuni, con quali si coordina se necessario e opportuno al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale.
2. Il bilancio è corredato dagli allegati previsti dalla normativa vigente relativa alla programmazione finanziaria.

Art. 34 - Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 35 - Revisione economica e finanziaria

1. Ai sensi di legge, l'Unione si dota di un organo di revisione economica e finanziaria che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di acquisire atti, informazioni e documenti amministrativi dell'Unione e dei Comuni partecipanti.

Art. 36 - Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è svolto, secondo la normativa vigente, da un istituto cassiere.
2. I rapporti dell'Unione con il Tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 37 - Atti regolamentari

1. L'Unione, indicativamente entro un anno dall'avvenuto trasferimento delle funzioni conferite, approva, ed in caso di necessità modifica, gli atti regolamentari propedeutici al corretto svolgimento della gestione associata delle funzioni conferite. Sino alla loro approvazione, sui singoli territori comunali, si applicano le normative regolamentari di ciascun Comune associato, in vigore al termine previsto per l'avvio della gestione associata.

2. In ogni caso, ove assenti, fino all'emanazione di propri atti regolamentari in materia di:

-funzionamento degli organi deliberanti;

-di contabilità e bilancio;

-di personale e di organizzazione degli uffici;

si applicano, se ed in quanto compatibili, i regolamenti in vigore presso il Comune di Agugliano".

Art. 38 – Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti quesiti dei terzi, l'inefficacia delle disposizioni comunali in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti regolamentari dell'Unione in materia.

2. In caso residuo conflitti tra disposizioni regolamentari dell'Unione e dei Comuni prevalgono in ogni caso le disposizioni regolamentari approvate dall'Unione.

Art. 39 – Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di Enti locali.
2. Copia del presente statuto, nonché copia degli atti che eventualmente ne modificano i contenuti, sono pubblicati nell'Albo dei Comuni partecipanti all'Unione, dell'Unione e inviati al Ministero dell'Interno e all'ANCI.